

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI

71.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 MARZO 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

LOMBARDI GIOVANNI ENRICO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
CATTANEI ed altri: Modifiche ed integrazioni al testo unico 16 gennaio 1936, n. 801, concernente il Consorzio autonomo del porto di Genova (3057) . . .	1093
PRESIDENTE	1093, 1094
LUCCHESI, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	1094
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea (3175)	1094
PRESIDENTE	1094, 1095, 1096, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104
ALESSANDRINI	1095, 1096, 1097, 1098
BAGHINO	1097, 1098
DEGAN, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	1095, 1097, 1099, 1101, 1102, 1103, 1104
KORACH	1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1103
MANCINI ANTONIO	1098, 1102
MARZOTTO CAOTORTA, <i>Relatore</i>	1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103

La seduta comincia alle 9,10.

MAROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Cattanei ed altri: Modifiche ed integrazioni al testo unico 16 gennaio 1936, n. 801, concernente il Consorzio autonomo del porto di Genova (3057).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cattanei ed altri: « Modifiche ed integrazioni al testo unico 16 gennaio 1936, n. 801, concernente il Consorzio autonomo del porto di Genova ».

Ricordo che in una precedente seduta la Commissione aveva approvato in linea di principio un articolo aggiuntivo 1-*bis*, nonché gli articoli 3 e 4 nella nuova formulazione da me proposta in qualità di relatore, in quanto su di essi dovevano pronunciarsi le Commissioni I affari costituzionali e V bilancio. Le suddette Commissioni, mentre si sono dimostrate favorevoli all'articolo aggiuntivo 1-*bis* nonché all'emendamento relativo all'articolo 3, hanno rilevato invece, in riferimento

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

all'emendamento sostitutivo dell'articolo 4, che non è ammissibile la convalida per legge dei provvedimenti indicati nel secondo comma di tale emendamento; quale relatore mi riservo pertanto di proporre una nuova formulazione di tale emendamento.

Passiamo ai voti.

Do nuovamente lettura dell'articolo aggiuntivo 1-bis dei deputati Marocco, Marzotto Caotorta e Belci:

ART. 1-bis.

Alla lettera d) dell'articolo 4 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, le parole « da un rappresentante degli industriali designato dal presidente dell'associazione provinciale industriali di Genova, sentito il comitato dell'associazione stessa » sono sostituite dalle seguenti: « da un rappresentante degli industriali designato congiuntamente dal presidente dell'associazione provinciale industriali di Genova e dal direttore della locale delegazione dell'associazione sindacale INTER-SIND ».

Lo pongo definitivamente in votazione.
(È approvato).

Do nuovamente lettura del mio emendamento all'articolo 3:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 32 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, è sostituito dal seguente:

« Per riscontrare la regolarità nei riguardi tecnici, nonché la esattezza nei riguardi contabili e l'ammissibilità nei rapporti del bilancio dei progetti e di tutti i conti, il Consorzio ha, rispettivamente, due revisori tecnici e cinque revisori dei conti che contro firmano gli atti presentati dal Comitato ».

Il terzo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Dei cinque revisori dei conti, uno è scelto dall'assemblea del Consorzio fra quelli dei suoi membri che non fanno parte del comitato; uno è nominato dal ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale di qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata; uno è nominato dal ministro della marina mercantile tra i funzionari della qualifica anzidetta; uno è nominato dal ministro del bilancio e della programmazione

economica fra i funzionari della qualifica anzidetta e l'altro è l'intendente di finanza di Genova ».

Lo pongo definitivamente in votazione.
(È approvato).

Do nuovamente lettura della prima parte del mio emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4:

Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministero della marina mercantile, saranno stabiliti lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale del Consorzio autonomo del porto di Genova.

Lo pongo definitivamente in votazione.
(È approvato).

Propongo il seguente emendamento:

Dopo il primo comma dell'articolo 4 aggiungere il seguente:

In attesa dell'entrata in vigore del predetto regolamento e fatti salvi i trattamenti economici concessi al personale alla data del 15 maggio 1975, gli eventuali provvedimenti del Consorzio innovativi in detta materia sono da sottoporre all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

LUCCHESI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo è d'accordo sulla nuova formulazione del secondo comma, che diventerà definitiva dopo l'eventuale parere favorevole della V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento che comporta riflessi finanziari e che coinvolge i principi del pubblico impiego, ne pongo in votazione il principio base, con riserva di trasmissione alla I Commissione affari costituzionali e alla V Commissione bilancio per il parere di rispettiva competenza.

(È approvato).

L'esame dell'articolo 4 è sospeso e il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea (3175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'ammodernamento

e il potenziamento delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea ».

Il relatore onorevole Marzotto Caotorta ha facoltà di riferire sui risultati delle riunioni del gruppo informale di lavoro.

MARZOTTO CAOTORTA, *Relatore*. Al termine delle due riunioni del gruppo di lavoro abbiamo concordato taluni emendamenti, alcuni dei quali debbono essere sottoposti al parere della V Commissione bilancio. Pertanto propongo che la Commissione ne approvi intanto il principio base.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato ad effettuare interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento delle seguenti reti e linee ferroviarie:

- 1) ferrovie Nord-Milano;
- 2) ferrovia Circumvesuviana;
- 3) ferrovia Cumana;
- 4) ferrovia Circumflegrea.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Marzotto Caotorta, e il deputato Alessandrini, hanno presentato in un identico testo il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « e dell'aviazione civile ».

MARZOTTO CAOTORTA, *Relatore*. Lo emendamento si illustra da sé.

ALESSANDRINI. Anch'io rinuncio all'illustrazione del mio emendamento.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Accetto l'identico emendamento Marzotto Caotorta e Alessandrini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'identico testo dell'emendamento di cui ho dato testé lettura, accettato dal Governo.

(È approvato).

I deputati Korach, Damico, Ceravolo, D'Angelo e D'Auria hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo le parole: « ferrovia Circumflegrea », *le altre:* « ferrovia Alifana ».

Identico emendamento è stato presentato dall'onorevole Alessandrini.

KORACH. Per l'illustrazione dell'emendamento mi rifaccio alle considerazioni già esposte in sede di gruppo di lavoro.

ALESSANDRINI. Per le stesse considerazioni rinuncio all'illustrazione del mio emendamento.

MARZOTTO CAOTORTA, *Relatore*. Si tratta di emendamenti che rispecchiano il punto di vista del gruppo di lavoro e, quindi, della Commissione. Ritengo che tutte le ferrovie della zona di Napoli debbano essere ammodernate, quindi non si può escludere dai benefici del disegno di legge la ferrovia Alifana, che fa parte del complesso unitario dei vari progetti. Per la ferrovia Alifana sono stati chiesti 63 miliardi di lire, che corrisponderebbero al costo del progetto.

Ritengo perciò che alla tabella dell'articolo 4 occorrerà aumentare lo stanziamento per il 1980 e aggiungere una *tranche* per il 1981.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Premetto che ho partecipato alle riunioni del gruppo informale di lavoro presieduto dall'onorevole relatore, in cui ho già fatto presente la posizione del Governo. In questa sede ribadisco che il Governo è sensibile alla necessità di dare una soluzione unitaria e globale ai problemi delle ferrovie concesse nell'area napoletana, però non può non esprimere notevoli perplessità circa la portata degli identici emendamenti intesi ad estendere i benefici del provvedimento alla ferrovia Alifana, con conseguente ulteriore impegno di spesa, ed il cui necessario invito alla V Commissione bilancio determinerà certamente uno slittamento nei tempi di approvazione del disegno di legge, che è stato presentato circa un anno fa. Il Governo, inoltre, consapevole del progressivo aumento dei costi, esprime la sua profonda preoccupazione per questa unanime decisione della Commissione. Assicuro, comunque, che il Ministero dei trasporti farà portavoce presso quello del tesoro delle esigenze prospettate dalla Commissione.

MARZOTTO CAOTORTA, *Relatore*. Aderisco all'emendamento presentato dagli onorevoli Korach ed altri.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

KORACH. L'emendamento potrebbe essere presentato a nome di tutti i membri della Commissione, poiché ne abbiamo concordato la sostanza in seno al gruppo di lavoro.

MARZOTTO CAOTORTA, *Relatore*. Sono d'accordo.

ALESSANDRINI. Anch'io sono d'accordo e ritiro pertanto il mio emendamento.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento Korach ed altri comporta riflessi di carattere finanziario, ne pongo in votazione il principio base.

(È approvato).

L'emendamento sarà trasmesso alla V Commissione bilancio per il parere di competenza. La discussione sull'articolo 1 è frattempo sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Agli interventi di cui all'articolo 1 si provvederà secondo un piano quinquennale e per l'importo globale comprensivo della revisione prezzi di 200 miliardi di lire, da destinarsi:

per lire 90 miliardi alle ferrovie Nord-Milano;

per lire 50 miliardi alla ferrovia Circumvesuviana;

per lire 53,9 miliardi alla ferrovia Cumana;

per lire 6,1 miliardi alla ferrovia Circumflegrea.

Nell'importo di lire 90 miliardi previsto per l'ammodernamento ed il potenziamento delle ferrovie Nord-Milano sarà imputato l'onere relativo all'eventuale riscatto da parte dello Stato della concessione delle ferrovie stesse.

Il relatore, onorevole Marzotto Caotorta, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole « comprensivo della revisione prezzi »;

sopprimere l'ultimo comma.

MARZOTTO CAOTORTA, *Relatore*. Il primo emendamento dovrà essere inviato alla V Commissione bilancio per ottenere il relativo parere e poiché ciò comporterà un ritardo nell'approvazione del provvedimento,

si è pensato di avanzare altre richieste su diversi punti del disegno di legge, sulle quali si dovrà egualmente pronunciare la predetta Commissione.

L'emendamento che sto illustrando è molto importante e l'ho presentato perché il testo dell'articolo 2, comprendendo la revisione prezzi nell'importo globale, limita la possibilità di spesa del concessionario il quale, per ogni lavoro che farà, dovrà trattenere una somma rilevante (anche il 30-40 per cento) per la revisione prezzi, che certamente si impone poiché i prezzi aumentano ogni due mesi. Oltre a ciò si lasciano delle somme non utilizzabili e non investibili, che finirebbero automaticamente per fare lievitare i prezzi di ordinazione anche al di là del loro effettivo aumento. Si tratta, pertanto, di un aspetto pericoloso perché potrebbe influire in modo deformante sull'ordinazione sia del materiale rotabile sia degli impianti fissi da parte delle concessionarie.

Poiché però ci rendiamo conto che il problema della revisione prezzi esiste, abbiamo elaborato in seno al gruppo di lavoro un articolo aggiuntivo 3-bis, mediante il quale si prevede di aggiungere il maggior costo derivante dalla revisione prezzi nelle spese correnti del bilancio annuale del concessionario che, poi, deve essere ripianato dal Governo ai sensi della legge n. 1221 a titolo di sussidio di esercizio.

Desidero rilevare che la clausola in questione non esiste in alcun'altra legge precedente con cui abbiamo stanziato fondi per l'ammodernamento delle ferrovie concesse e costituirebbe un precedente pericoloso in quanto, anziché porre una remora agli aumenti, finirebbe per determinare una maggiore fonte di spesa ed una diminuzione della possibilità di investimenti.

Ho poi presentato l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma perché, essendo intervenuto l'acquisto della maggioranza del pacchetto delle ferrovie Nord-Milano da parte della regione Lombardia, mi è sembrato opportuno scartare l'altra strada che era stata intrapresa parallelamente per ottenere la pubblicizzazione di questa linea, e cioè il riscatto da parte del Ministero dei trasporti, la cui procedura è ancora *in itinere*. Sopprimendo l'ultimo comma tale procedura dovrebbe essere abbandonata: anzi invito il Governo a procedere in tal senso.

Raccomando, in definitiva, alla Commissione, l'approvazione dei miei due emendamenti.

BAGHINO. Desidero avere un chiarimento sui motivi per cui è stato presentato l'emendamento soppressivo delle parole « comprensivo della revisione prezzi ». Questa dizione vorrebbe avere un fine moralizzatore, nel senso di attuare un tentativo per cominciare ad eliminare la mania di fare le gare con prezzi molto bassi per vincerle e poi di chiedere la revisione prezzi perché, nel frattempo, è sopravvenuto un aumento dei costi. Se si intende in tal modo impedire uno dei tanti mezzi impiegati per vincere le gare, allora la questione della clausola dovrebbe rimanere; se, invece, l'emendamento non ha questo significato, vorrei avere una spiegazione più esauriente. Infatti, chi partecipa ad una gara, se non ha la speranza di poter ottenere la revisione prezzi...

KORACH. Ma la revisione è prevista dalle leggi vigenti.

BAGHINO. Non in questi termini. Quando viene inclusa la clausola « comprensivo della revisione prezzi » non si può fare alcuna rivendicazione, a meno che non si dimostri che vi è stato un aumento eccezionale dei prezzi.

A mio avviso, dunque, togliendo il riferimento a questa clausola, creeremmo la premessa per ulteriori erogazioni da parte dello Stato e non credo sia questa la politica da seguire.

KORACH. Onorevole Baghino, la questione della revisione prezzi, così come è formulata nel disegno di legge, comprende soltanto quella prevista dalle leggi sui pubblici appalti, con certe norme abbastanza precise, anche se poi aggirabili in sede di appalti con particolari formulazioni all'interno dei contratti: quella cui si fa riferimento, non è la revisione prezzi, ma l'abitudine di acquisire nuove condizioni di appalto, non attraverso la revisione prezzi regolata dalla legge, ma attraverso le cosiddette « varianti ». Questa formulazione, pertanto, non ha un carattere moralizzatore, ma fa semplicemente obbligo al concessionario di tener conto di eventuali revisioni dei prezzi, che evidentemente sono legate all'andamento del valore della moneta e che, quindi, non sono prevedibili; in pratica, si viene ad ammettere, fin da oggi, una autolimitazione degli investimenti e, di conseguenza, un invito all'inflazione, ammettendo che essa è necessaria ed inevitabile.

Per quanto riguarda poi la questione relativa alle ferrovie Nord-Milano, l'eventuale

acquisizione da parte dello Stato dovrebbe avvenire utilizzando i novanta miliardi di lire stanziati; tuttavia, poiché a mio giudizio lo Stato non ha alcuna intenzione di procedere in questa direzione, questa parte dell'articolo 2 non ha più alcun significato: potrebbe averlo invece se volessimo ridurre lo stanziamento, ad esempio, da 90 ad 80 miliardi.

ALESSANDRINI. Inserire o meno le parole « comprensivo della revisione prezzi », può presentare aspetti positivi e negativi. Prevedendo la clausola s'impone infatti all'amministratore o al consiglio di amministrazione di usare una grande cautela nel negoziare e, quindi, può rappresentare un limite alle spese d'investimento; non prevederla significherebbe richiedere ad ogni amministratore la sensibilità e l'accortezza di formare un fondo di riserva con cui affrontare poi la revisione dei prezzi.

Valutate le due ipotesi, il mio parere è comunque favorevole all'emendamento soppressivo del relatore.

Quanto all'altro emendamento dello stesso relatore, soppressivo dell'ultimo comma, implicando esso conseguenze di carattere finanziario, dovremmo, a mio avviso, riconsiderarlo attentamente dopo il parere della V Commissione bilancio.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sul primo emendamento non posso non ribadire la posizione precedentemente espressa; per quanto riguarda invece la proposta soppressione dell'ultimo comma, penso che essa possa rappresentare una scelta di natura politica dovuta alla considerazione che lo scopo per cui tale comma era stato inserito, in definitiva, è ormai venuto meno; nel frattempo, l'acquisizione della maggioranza azionaria da parte della regione Lombardia è un dato soddisfacente, per cui il Governo si dichiara favorevole alla soppressione dell'ultimo comma.

MARZOTTO CAOTORTA, *Relatore*. Sul primo emendamento, concordo con quanto ha detto il collega Korach.

Per quanto riguarda la soppressione dell'ultimo comma, vorrei far notare che la regione Lombardia, pagando essa l'acquisto del pacchetto azionario, ha reso allo Stato un notevole servizio che non dovrebbe essere misconosciuto, anche perché i fondi dell'erario così risparmiati potrebbero essere destinati agli ammodernamenti.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

PRESIDENTE. Gli onorevoli Korach, Damico e Ceravolo hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

Agli interventi di cui all'articolo 1 si provvederà secondo un piano quinquennale e per l'importo globale di 263 miliardi di lire, da destinarsi:

- per lire 90 miliardi alle ferrovie Nord-Milano;
- per lire 50 miliardi alla ferrovia Circumvesuviana;
- per lire 53,9 miliardi alla ferrovia Cumana;
- per lire 6,1 miliardi alla ferrovia Circumflegrea;
- per lire 63 miliardi alla ferrovia Alifana.

KORACH. Con questo emendamento si prevede uno stanziamento di 63 miliardi per la ferrovia Alifana.

MARZOTTO CAOTORTA, Relatore. Aderisco all'emendamento sostitutivo presentato dagli onorevoli Korach, Damico e Ceravolo e ritiro i miei due emendamenti.

ALESSANDRINI. Anch'io aderisco allo emendamento sostitutivo.

BAGHINO. Anch'io aderisco all'emendamento Korach ed altri.

DEGAN, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Il Governo ribadisce la posizione già espressa in precedenza.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamenti che comporta oneri finanziari, ne pongo in votazione il principio base.

(È approvato).

La discussione sull'articolo 2 è sospesa e l'emendamento sarà trasmesso per il parere alla V Commissione bilancio.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

I programmi ed i progetti d'ammodernamento e potenziamento nonché le eventuali varianti saranno approvati con separati decreti del ministro dei trasporti e dell'aviazione civile su parere della commissione interministeriale di cui all'articolo 10 della leg-

ge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata da un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante della regione interessata.

Il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile provvede con propri decreti a disciplinare l'esecuzione delle opere e forniture da parte dei concessionari, i relativi pagamenti e la revisione prezzi.

Il relatore, onorevole Marzotto Caotorta, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo e al secondo comma sopprimere le parole « e dell'aviazione civile ».

MARZOTTO CAOTORTA, Relatore. Si illustrano da sé, onorevole presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Antonio Mancini ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire la parola « funzionario » con la parola « rappresentante ».

MANCINI ANTONIO. Rinuncio all'illustrazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Korach ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole:

« e da un rappresentante della regione interessata », *con le altre:*

« e sentita la regione interessata, la quale dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente detto termine, il parere sarà considerato favorevole.

KORACH. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Damico, Korach e Ceravolo hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il ministro dei trasporti provvede con propri decreti, sentita la regione interessata, ad approvare atti di concessione sostitutivi di quelli attualmente esistenti con le società od enti concessionari delle ferrovie di cui all'articolo 1 per disciplinare l'esecuzione delle opere e forniture, i relativi pagamenti, la revisione prezzi, il termine della concessione e gli oneri relativi, le condizioni di decadenza e di riscatto anticipato della concessione stessa ».

KORACH. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Damico, Korach e Ceravolo hanno presentato il seguente emendamento:

Nel primo comma, terza riga, fra le parole « variante » e « saranno » aggiungere le altre « dovranno essere predisposti dalle società o enti concessionari nel quadro di un piano regionale e d'intesa con la regione e ».

KORACH. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Marzotto Caotorta, ha presentato il seguente emendamento — cui hanno aderito tutti i membri della Commissione, — recependo il suggerimento della I Commissione affari costituzionali:

Al primo comma, sopprimere le parole « e da un rappresentante della regione interessata ».

Ha presentato altresì il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

« Sui provvedimenti da adottare ai sensi del comma precedente sarà in ogni caso preventivamente sentita la regione interessata la quale dovrà far conoscere le proprie eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla richiesta.

« I programmi di ammodernamento e di potenziamento delle ferrovie Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea saranno approvati previa presentazione di un piano unitario che preveda l'ammodernamento e il coordinamento non solo delle suddette ferrovie, ma anche di quella Napoli-Aversa-Santa Maria Capua Vetere.

« Il ministro dei trasporti, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze, può far luogo al raggruppamento organico dei servizi ferroviari in concessione della area metropolitana di Napoli in base ad accordi fra i vari enti interessati.

« Qualora venissero successivamente deliberate ed approvate dalla regione e dalla commissione interministeriale di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, varianti o aggiunte ai progetti di ammodernamento che comportino aumenti della spesa prevista, tali aumenti comporteranno una revisione della sovvenzione d'esercizio, in atto al momento dell'approvazione delle varianti, che preveda il riconoscimento:

1) di una quota annua di ammortamento e interessi a copertura degli oneri restati

a carico del concessionario, perché eccedenti il contributo oggetto della presente legge;

2) di una quota annua di sovvenzione straordinaria d'esercizio fino ad un importo massimo del 5 per cento delle spese di ammodernamento eccedenti le quote stanziolate dalla presente legge, a titolo di riconoscimento delle maggiori spese di manutenzione.

Per il periodo intercorrente fra la data d'inizio dei lavori e delle provviste e la data della loro ultimazione, la sovvenzione complessiva annua, già determinata in base alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, verrà adeguata all'effettivo disavanzo di esercizio che si venisse a verificare in detto periodo, salva naturalmente la rideterminazione della sovvenzione nel corso e alla fine dell'ammodernamento ».

MARZOTTO CAOTORTA, Relatore. Per quanto riguarda il terzo comma dell'emendamento, si tratta di una facoltà che noi diamo al Governo e sappiamo quanto è difficile arrivare a questa unificazione, che però giudichiamo essenziale. Questo vuole essere un invito e una possibilità che offriamo al Ministero dei trasporti per procedere all'unificazione; infatti queste sono linee che sarebbe opportuno fossero gestite da un unico ente o società.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Marzotto Caotorta, ha presentato i seguenti emendamenti al suo emendamento aggiuntivo al primo comma:

Al secondo comma, aggiungere, dopo la parola « Circumflegrea » le altre « e Alifana »;

Al secondo comma, sopprimere le parole da « che preveda » fino alla fine.

MARZOTTO CAOTORTA, Relatore. Questi subemendamenti non hanno bisogno di illustrazione.

DEGAN, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Ribadisco le obiezioni fatte in precedenza per gli emendamenti che dovranno essere trasmessi alla V Commissione bilancio; sono d'accordo sull'emendamento Antonio Mancini al primo comma, sostitutivo della parola « funzionario » con l'altra « rappresentante » e agli emendamenti del relatore soppressivi delle parole: « e dell'aviazione civile »; sono favorevole, in linea di massima, all'altro emendamento del relatore soppressivo delle parole « e da un rappresentante

della regione interessata » che sono pleonastiche, in quanto tale rappresentante è già presente nella commissione interministeriale ai sensi della legge n. 1221.

È evidente che l'emendamento aggiuntivo e i relativi subemendamenti del relatore dovranno essere approvati in linea di massima, perché se la V Commissione bilancio esprimerà parere contrario all'inclusione della ferrovia Alifana tra quelle elencate nel secondo comma dell'articolo stesso, bisognerà ripristinare la formulazione iniziale.

In ordine all'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore, ritengo che al quarto comma dello stesso si potrebbero sopprimere le parole « dalla regione e dalla commissione interministeriale di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 », in quanto, determinando delle innovazioni, vi è il rischio di creare confusione e poi al riguardo vi è il meccanismo previsto dal primo comma dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento all'emendamento aggiuntivo del relatore:

Al quarto comma, sopprimere le parole « dalla regione e dalla commissione interministeriale di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 ».

MARZOTTO CAOTORTA, Relatore: Sono favorevole a questo subemendamento e all'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Mancini. Raccomando alla Commissione l'approvazione dei miei emendamenti e subemendamenti.

PRESIDENTE. Proporrei che l'emendamento aggiuntivo al primo comma del relatore e i relativi subemendamenti siano ritirati e ripresentati sotto forma di articolo aggiuntivo 3-bis.

MARZOTTO CAOTORTA, Relatore. Sono d'accordo, onorevole presidente. Ritiro pertanto il mio emendamento aggiuntivo al primo comma, riservandomi di presentarlo successivamente come articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore soppressivo, al primo comma, delle parole « e dell'aviazione civile », accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Mancini Antonio al primo comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore soppressivo delle parole « e da un rappresentante della regione interessata », accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore soppressivo, al secondo comma, delle parole « e dell'aviazione civile ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso con gli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Marzotto Caotorta, ha presentato, anche a nome di tutti i componenti la Commissione, il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

Sui provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo precedente sarà in ogni caso preventivamente sentita la regione interessata la quale dovrà far conoscere le proprie eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla richiesta.

I programmi di ammodernamento e di potenziamento delle ferrovie Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea e Alifana saranno approvati previa presentazione di un piano unitario.

Il ministro dei trasporti, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze, può far luogo al raggruppamento organico dei servizi ferroviari in concessione dell'area metropolitana di Napoli in base ad accordi fra i vari enti interessati.

Qualora venissero successivamente deliberate ed approvate varianti o aggiunte ai progetti di ammodernamento che comportino aumenti della spesa prevista, tali aumenti comporteranno una revisione della sovvenzione d'esercizio, in atto al momento dell'approvazione delle varianti, che preveda il riconoscimento:

1) di una quota annua di ammortamento e interessi a copertura degli oneri restati a

carico del concessionario, perché eccedenti il contributo oggetto della presente legge;

2) di una quota annua di sovvenzione straordinaria d'esercizio fino ad un importo massimo del 5 per cento delle spese di ammodernamento eccedenti le quote stanziolate dalla presente legge, a titolo di riconoscimento delle maggiori spese di manutenzione.

Per il periodo intercorrente fra la data d'inizio dei lavori e delle provviste e la data della loro ultimazione, la sovvenzione complessiva annua, già determinata in base alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, verrà adeguata all'effettivo disavanzo di esercizio che si venisse a verificare in detto periodo, salva naturalmente la rideterminazione della sovvenzione nel corso e alla fine dell'ammodernamento.

MARZOTTO CAOTORTA, Relatore. Raccomando alla Commissione l'approvazione di questo articolo aggiuntivo che riproduce, con alcune modificazioni, il testo dell'emendamento all'articolo 3 da me precedentemente ritirato.

DEGAN, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Ribadisco le già esposte riserve del Governo.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo aggiuntivo che importa conseguenze di carattere finanziario, ne pongo in votazione il principio base.

(È approvato).

L'articolo aggiuntivo sarà trasmesso alla V Commissione bilancio per il parere di competenza.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo precedente il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo indicato all'articolo 2, fermo restando che i pagamenti — cui si farà luogo sulla base di stati di avanzamento di importo non inferiore al 3 per cento dei lavori e forniture previste — non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in ragione di:

lire 5 miliardi per il 1974;
lire 15 miliardi per il 1975;

lire 25 miliardi per il 1976;
lire 40 miliardi per il 1977;
lire 50 miliardi per il 1978;
lire 50 miliardi per il 1979;
lire 15 miliardi per il 1980.

Il relatore, onorevole Marzotto Caotorta, ha presentato il seguente emendamento:

Alla terza e alla dodicesima riga sopprimere le parole « e dell'aviazione civile ».

Il relatore, onorevole Marzotto Caotorta, a nome del gruppo informale di lavoro, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la tabella con la seguente:

« lire 5 miliardi per il 1975;
lire 15 miliardi per il 1976;
lire 25 miliardi per il 1977;
lire 40 miliardi per il 1978;
lire 50 miliardi per il 1979;
lire 50 miliardi per il 1980;
lire 50 miliardi per il 1981;
lire 28 miliardi per il 1982 ».

MARZOTTO CAOTORTA, Relatore. Questo emendamento sostitutivo è il risultato delle intese raggiunte in seno al gruppo informale di lavoro e ne raccomando pertanto la approvazione.

DEGAN, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Accetto il primo emendamento, mentre avanzo le solite riserve sul secondo emendamento, sostitutivo della tabella.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore soppressivo delle parole « e dell'aviazione civile », accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché l'emendamento Marzotto Caotorta sostitutivo della tabella implica riflessi di ordine finanziario, ne pongo in votazione il principio base, con riserva di trasmissione alla V Commissione bilancio per il parere di competenza.

(È approvato).

La discussione sull'articolo 4 è nel frattempo sospesa.

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò strettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

Una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le opere previste dai pro-

getti di cui all'articolo 3, pari a non meno del 40 per cento del relativo ammontare, sarà riservata agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale ed insulare.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Per le costruzioni edilizie previste dai progetti approvati a norma dell'articolo 3, il sindaco trasmette la domanda di licenza edilizia entro 15 giorni dalla presentazione della stessa alla commissione edilizia, ai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità nei casi in cui le norme vigenti prescrivano il loro parere, e al competente comandante dei vigili del fuoco. La commissione edilizia integrata dai competenti sovrintendenti ai monumenti e alle antichità o dai loro rappresentanti, nei casi in cui le norme vigenti prescrivano il loro parere, nonché dal competente comandante dei vigili del fuoco o da un suo rappresentante, esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla trasmissione della domanda. Il sindaco decide sulla domanda nei 15 giorni successivi. Il provvedimento con cui viene negato il rilascio della licenza specifica i motivi di diniego.

Il parere della commissione di cui al comma precedente sostituisce tutti i pareri ed i nulla-osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini del rilascio della licenza edilizia.

Qualora i sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità od i loro rappresentanti in seno alla commissione edilizia non diano parere favorevole al rilascio della licenza edilizia, il termine per provvedere sulla domanda di licenza è sospeso per quarantacinque giorni. Trascorso tale termine senza che il Consiglio superiore delle antichità e delle belle arti abbia espresso motivato parere negativo, il sindaco provvede.

Il relatore, onorevole Marzotto Caotorta, a nome del gruppo informale di lavoro, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

I decreti ministeriali di cui all'articolo 3 costituiscono dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere previste.

MARZOTTO CAOTORTA, *Relatore*. Il testo dell'articolo 6 del disegno di legge ci è sembrato estremamente complesso, farraginoso e, soprattutto, non opportuno. Vi è il rischio che esso apporti pericolose innovazioni in questa delicata materia degli espropri per pubblica utilità, tant'è vero che la I Commissione affari costituzionali ha proposto di sopprimerlo; alla nostra Commissione, però, è sembrato più opportuno sostituirlo con l'emendamento di cui ha testé dato lettura il presidente, anche se vi è il sospetto che la dichiarazione di pubblica utilità sia già compresa nei decreti che emana il Governo ai sensi della legge n. 1221 e che, quindi, anche la nuova formulazione possa risultare pleonastica.

MANCINI ANTONIO. A mio giudizio, la norma deve rimanere così com'è attualmente formulata nel provvedimento, altrimenti si renderebbe necessario un provvedimento amministrativo particolare.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Accetto l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Antonio Mancini ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole « vigili del fuoco » aggiungere le altre « che sono tenuti ad esprimere il loro motivato parere entro quindici giorni »;

al primo comma, dopo le parole « commissione edilizia » sopprimere le successive, fino alle parole « suo rappresentante »;

al terzo comma, dopo le parole « alle antichità » sopprimere le successive « od i loro rappresentanti in seno alla commissione edilizia ».

MANCINI ANTONIO. Li ritiro, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, sostitutivo dell'articolo 6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

Le opere e il materiale mobile delle ferrovie di cui all'articolo 1 resteranno acquisiti in proprietà dello Stato, in relazione all'in-

cremento di valore ed in proporzione alla misura dell'intervento finanziario dello Stato disposto dalla presente legge, e lasciate in uso gratuito ai concessionari, che ne cureranno la perfetta conservazione anche con i necessari interventi di straordinaria manutenzione e provvederanno a proprie spese alle reintegrazioni in caso di distruzione o danneggiamento non dovuto a cause di forza maggiore.

Gli onorevoli Korach, Damico e Ceravolo hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 7.

KORACH. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Marzotto Caotorta, a nome del gruppo informale di lavoro, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere i seguenti commi:

Il ministro dei trasporti provvederà, a tal uopo, d'intesa con ciascun concessionario, all'individuazione delle opere costituenti la ferrovia e le sue dipendenze e delle unità di materiale rotabile e di esercizio che s'intenderà acquisito, interamente o per una quota determinata, in proprietà dello Stato.

Qualora il maggior onere di ammodernamento sopportato dalla società concessionaria superi il 20 per cento dell'importo stabilito con la presente legge, la scadenza delle relative concessioni potrà essere prorogata sino a 25 anni, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di cui alla presente legge.

Le indennità ed i corrispettivi di qualsiasi genere, eventualmente dovuti al concessionario alla fine della concessione, saranno liquidati, per le diverse categorie di opere, nella stessa misura e con le stesse modalità previste dalla legge n. 1221 del 2 agosto 1952 e successive modificazioni ed in particolare come indicato dall'articolo 9 della legge citata.

MARZOTTO CAOTORTA, *Relatore*. L'aggiunta del primo comma mi sembra estremamente importante e la raccomando all'attenzione dei colleghi.

Per quanto riguarda i commi successivi essi hanno lo scopo di prorogare la concessione qualora gli investimenti venissero fatti per una parte eccedente il 20 per cento a carico del concessionario. In sostanza, si consente in tal modo al concessionario di poter ammortizzare in tempo gli ulteriori investimenti che dovesse fare. Poiché questo non è

impossibile, è giusto che sia prorogata la concessione.

KORACH. Sono favorevole agli emendamenti del relatore.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per parti separate dell'emendamento aggiuntivo del relatore, dato che il secondo e il terzo comma hanno implicazioni di carattere finanziario.

Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento aggiuntivo del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il principio base del secondo e del terzo comma dell'emendamento aggiuntivo del relatore.

(Sono approvati).

L'emendamento sarà per questa parte trasmesso alla V Commissione bilancio, per il parere di competenza.

La discussione dell'articolo 7 è frattanto sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

All'onere di lire 5 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1974 si provvede mediante riduzione rispettivamente di lire 800 milioni e di lire 4.200 milioni dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Marzotto Caotorta, a nome del gruppo informale di lavoro e ricevendo il parere a suo tempo espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

All'onere di 5 miliardi derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno 1975 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore di cui ho testé dato lettura, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,20.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO